COMUNE DI SALE

Provincia di Alessandria

Verbale n. 12 del 25/11/2020

Parere in merito alla proposta di deliberazione n. 19 del 24/11/2020 del Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022 – Nota di aggiornamento al DUP – Verifica del permanere degli equilibri di bilancio 2020/2022 – Art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e smi"

ll sottoscritto Demergasso dott. Dario revisore nominato con delibera consiliare dell'Unione "Terre di Fiume" n. 29 del 19/12/2019,

Vista

La richiesta di parere in merito alla proposta di deliberazione n. 19 del 24/11/2020 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022 – Nota di aggiornamento al DUP – Verifica del permanere degli equilibri di bilancio 2020/2022 – Art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e smi" da sottoporre nella seduta del Consiglio del 27/11/2020

Premesso che

con deliberazioni n. 11 e 13 del 23/07/2020 il Consiglio Comunale ha approvato, rispettivamente, la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ed il Bilancio di Previsione 2020-2022,

Visto

Il D.lgs. n. 267/200;

L'art. 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che ha prorogato al 30 novembre il termine per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio;

L'art. 175, comma 8, del D.lgs. 167/2000, come modificato dal D.lgs. 126/2014, il quale prevede che "mediante la variazione di assestamento generale deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e in uscita, compreso il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";

L'art. 193, comma 2 del D.lgs. 167/2000, come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che: con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente Locale, e almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- l'art. 187, comma 2 del D.lgs. 267/2000 che dispone: "il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.... La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:
 - a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
 - b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non si possa provvedere con mezzi ordinari;
 - c) per il finanziamento di spese d'investimento;

- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata di prestiti.

L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193";

- il punto 4.2 del principio applicato alla programmazione, all. 4/1 del D.lgs. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione" lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno" prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- il regolamento di contabilità dell'ente che non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio,

Rilevato che

- al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:
- il rispetto del principio di pareggio del bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati;
- nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente: le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della

gestione di cassa, i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL; l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie; le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il revisore, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, fornita dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Preso atto che:

Il Responsabile del Servizio Finanziario in coordinamento con i Responsabili dei Servizi ha riscontrato quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni, atti, fatti, dati che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'assenza di fatti che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa rispetto all'andamento della gestione; Preso atto in particolare che:
- l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (parte corrente), iscritto nelle previsioni iniziali del Bilancio 2020/2022 (Annualità 2020) nell'importo complessivo di €. 2.032,24 è stato integrato di €. 1.680,00, assestando lo stanziamento in complessivi €. 3.712,24, poiché correlato all'andamento delle riscossioni a valere sul Titolo I dell'Entrata (Capitolo 30: "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"), fortemente penalizzato dal perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19;

- il Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità accantonato per € 1.252.775,25 nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2019 risulta congruo in base all'andamento delle entrate, non riscontrandosi squilibri nella gestione dei residui iscritti in Bilancio.

Il revisore prende atto che nella bozza di delibera è necessario, per specifiche finalità dell'Ente, procedere ad una variazione di bilancio, dopo che i responsabili dei servizi hanno effettuato una verifica generale delle singole voci di entrata e di spesa del bilancio 2020/2022 al fine di adeguarlo alle esigenze manifestatesi dopo l'approvazione dello stesso; dette variazioni, come riportato negli allegati alla delibera, portano al seguente riepilogo di Equilibri:

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	
			2020			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		297.826,03				
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		32.334,79	0,00	0,00	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.057.799,24	1.811.510,00	1.836.013,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		41.160,00	49.900,00	49.900,00	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		2.074.869,03	1.746.376,00	1.765.417,00	
- fondo pluriennale vincolato - fondo svalutazione crediti			0,00 3.712,24	0,00 0,00	0,00 0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		53.975,00	145.034,00	150.496,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00	
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			2.450,00	-30.000,00	-30.000,00	
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI						
H)Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)						
O=G+H+I-L+M			2.450,00	0,00	0,00	

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETEN ANNO DI RIFERIMEN DEL BILANO 2020	то	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P)Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento(**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	170	0.680,84	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	21:	3.760,00 0,00	149.900,00 0,00	79.900,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	4	1.160,00	49.900,00	49.900,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	30.000,00	30.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	34.	5.730,84	70.000,00	0,00
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	2.450,00	0,00	0,00

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE **EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(+) (+) (+) (-) (-)		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE $W = O + Z + S1 + S2 + T - X1 - X2 - Y$		i.	0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:						
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		2.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			2.450,00	0,00	0,00	

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- X2) si data delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

 (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche
- della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un preconsuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o

Il revisore ha analizzato il prospetto riportato in allegato alla bozza di delibera contenente le variazioni da apportare al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – Esercizi 2020, 2021 e 2022;

L'organo di revisione, inoltre, prende inoltre atto che il DUP verrà opportunamente modificato nella sezione operativa.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il Revisore:

visto

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 29, comma 1 lett. b);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;

Verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;
- che l'impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo;

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta ed assestamento generale.

Alessandria, 25 novembre 2020

Il Revisore Unico

Demergasso dott. Dario